



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale del Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione professionale
ed Emigrazione*

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN
SICILIA - ANNO 2016**

L'anno 2016, il giorno 1 del mese di giugno, previa convocazione mediante posta elettronica, in Palermo presso la sede dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sono convenuti:

- L'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, on. Gianluca MICCICHE';
- Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Dott.ssa Maria Antonietta BULLARA;
- per la CGIL Sicilia
- per la CISL Sicilia
- per la UIL Sicilia
- per la UGL Regionale
- per la CISAL
- per la CONFSAL SICILIA
- per la Confindustria Sicilia
- per la Confcommercio Sicilia
- per la Confesercenti Regionale
- per la CNA
- per la Confartigianato
- per la CASArtigiani
- per la CLAAI
- per Sicilia IMPRESA
- per la Lega Cooperative
- per la Unicoop
- per la Confcooperative
- per la AGCI
- per la UNCI
- per la Coldiretti
- per la CIA
- per la Confagricoltura

- per CONFIMPRESE
- per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, I.N.P.S., sede regionale Sicilia
- per Italia Lavoro SpA

Area di lavoro

LE PARTI

VISTO l'art.1, comma 164 della *Legge di Stabilità* per l'anno 2016, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" come modificato dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183;

VISTO l'art. 1, comma 304, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

PRESO ATTO del Decreto Interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 pubblicato il 04.08.2014 sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

VISTA la nota del MLPS n.40/2014;

VERIFICATA l'urgenza di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi;

RITENUTO di dover strutturare un sistema in grado di garantire un sostegno al reddito al maggior numero possibile di soggetti svantaggiati, secondo un equo criterio di rotazione funzionale ad evitare rischi di "stagnazione" dei bacini di percettori di trattamenti in deroga, e ad offrire pari opportunità di reingresso nel mercato del lavoro attraverso un percorso strutturato di formazione e di ricollocazione lavorativa, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs 150/2015.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

il presente Accordo Quadro, definisce le linee guida per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Siciliana;

le risorse assegnate dal MLPS alla Regione Siciliana verranno destinate prioritariamente per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali;



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale del Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione professionale
ed Emigrazione*

la mobilità in deroga sarà concessa a seguito di verifiche, con cadenza trimestrale, in ordine alla disponibilità residuale delle risorse finanziarie;

A. Cassa integrazione in deroga (CIGD):

La Cassa integrazione in deroga, sarà concessa ai lavoratori delle imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile, con unità produttive ubicate nella Regione Siciliana, per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso nel caso di sospensione totale o parziale ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante e i lavoratori somministrati, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Il trattamento di CIGD non può essere concesso nei casi di cessazione dell'attività di impresa. La CIGD potrà essere concessa solo a seguito di fruizione da parte delle imprese di tutti gli strumenti ordinari a disposizione.

Tipologia di lavoratori:

- a) dipendenti delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ivi compresi i soci lavoratori delle società cooperative per ciò che attiene al loro rapporto di lavoro dipendente;
- b) dipendenti delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, unicamente in caso di necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva, ivi compresi i soci lavoratori delle società cooperative per ciò che attiene al loro rapporto di lavoro dipendente.

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue e dei permessi retribuiti eventualmente previsti per il godimento individuale dai contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, già maturati. Per ferie residue e maturate si intendono quelle residue

dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, sono da escludersi le ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali.

Procedura di concessione CIGD:

L'azienda, a seguito della consultazione sindacale obbligatoria con la RSU o le RSA ovvero, in loro assenza, con le OO.SS. territoriali, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana secondo la modulistica già in uso negli anni precedenti (mod. istanza CIGD, elenco lavoratori, relazione illustrativa dello stato di crisi, scheda fabbisogno formativo).

La domanda deve essere presentata alla Regione e all'INPS (con apposita procedura) entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con allegato accordo sindacale.

In caso di presentazione tardiva della domanda il periodo di concessione decorre dal giorno successivo alla presentazione della stessa, nel qual caso dovrà essere presentata una nuova domanda (IG15) rimodulando il periodo richiesto.

Il Servizio territorialmente competente convoca il Tavolo istituzionale per l'esame congiunto con le parti sociali finalizzato a valutare il piano di gestione della crisi aziendale.

La procedura si conclude con la sottoscrizione del verbale d'Intesa (sia in caso di accordo che di mancato accordo) che dovrà essere validato dal Servizio competente, previa produzione da parte del richiedente della ricevuta di presentazione della domanda telematica all'INPS (IG 15) effettuata entro il termine di 20 gg dall'inizio della sospensione.

Entro 5 giorni dalla validazione del verbale Istituzionale, il Servizio competente, emette il decreto mediante utilizzo del Sistema Informativo Percettori (SIP-INPS).

La Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavoro- in fase di emissione del decreto di concessione, effettua la verifica preventiva della copertura finanziaria quantificando le risorse necessarie per i pagamenti relativi agli accordi di concessione stipulati presso le proprie sedi nel rispetto dei termini di cui al comma 7 art. 2 del D.I. n. 83473 del 01.08.2014.

La fruizione della CIGD è subordinata all'attivazione del lavoratore percettore che dovrà rendersi disponibile per le misure di politica attiva finalizzate alla riqualificazione e/o al reimpiego messe a disposizione dalla Regione Siciliana secondo quanto definito nel "Patto di servizio" che sarà stipulato con il Centro per l'Impiego territorialmente competente, previa Dichiarazione di Immediata Disponibilità che l'interessato dovrà trasmettere entro 5 gg dalla concessione dell'ammortizzatore sociale.

La Regione Siciliana verificherà che l'azienda abbia già utilizzato le tutele previste dalla legislazione ordinaria per la sospensione dell'orario di lavoro (CIGO e CIGS) e si avvarrà (dell'attivazione) dei servizi ispettivi per verificare il corretto utilizzo delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli (SR41) per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009;

La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale del Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione professionale
ed Emigrazione*

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

La CIGD può essere concessa a decorrere dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2016 alle imprese di cui alle lettere a) e b), per un periodo massimo di tre mensilità, anche non continuative.

B. Mobilità in Deroga (MOBD)

Per la fruizione della MOBD i lavoratori interessati o loro delegati (OO.SS.), a pena di decadenza, devono presentare istanza ai Servizi Centri per l'Impiego competenti per territorio e all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita.

Il SCPI ultimata l'istruttoria e le necessarie verifiche provvederà all'emissione del Decreto mediante il Sistema Informativo Percettori (SIP INPS).

La Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Lavoro- assicura la verifica preventiva della copertura finanziaria, e comunica all'Inps le informazioni relative alle istruttorie di MOBD.

La concessione o la proroga della MOBD è riconosciuta ai lavoratori:

- disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91;
- che risultino privi dei requisiti per la concessione di altra prestazione di disoccupazione comunque denominata e legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- provenienti da imprese di cui all'articolo 2082 e 2083 del codice civile;
- che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, anche non continuativi.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.


La fruizione della MOBD è subordinata all'attivazione del lavoratore percettore che dovrà rendersi disponibile per le misure di politica attiva finalizzate alla riqualificazione e/o reimpiego messe a disposizione dalla Regione Siciliana secondo quanto definito nel "Patto

di servizio” che sarà stipulato con il Centro per l’Impiego territorialmente competente entro 5 gg dalla concessione dell’ammortizzatore sociale.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano ad inviare tempestivamente ai Servizi Centri per l’Impiego territorialmente competenti eventuali variazioni all’elenco fornito negli anni precedenti ai Servizi UPL delle organizzazioni territoriali e di categoria da convocare per la sottoscrizione del verbale di intesa. In sede di convocazione delle aziende, i servizi territorialmente competenti della Regione Siciliana inviteranno ed ammetteranno all’incontro solo le OO.SS. a cui i lavoratori interessati risultano iscritti o in mancanza, le OO.SS. firmatarie del CCNL di riferimento.

LE PARTI CONCORDANO INOLTRE QUANTO SEGUE:

- 1) Preso atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 11/03/2015, rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli ammortizzatori sociali in deroga, gli studi professionali ed i lavoratori dipendenti ovvero quelli licenziati da tali datori di lavoro ovvero che ad essi hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- 2) Preso atto delle sentenze del Tribunale di Palermo, sezione Fallimentare, emesse negli anni scorsi (ed in ultimo sentenza n. 179 del 21/12/2015), nei casi di insolvenza e di fallimento di Enti di Formazione Professionale e con le quali tali Enti sono stati ammessi sia alla procedura relativa alle grandi imprese insolventi (d.lgs. 270/1999) sia a quella fallimentare (R.D. 267/1942 e s.m.i.); Preso atto dei pronunciamenti della Corte di Cassazione sui requisiti necessari alla qualificazione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2082 (in parte richiamati nella già citata sentenza n. 179/2015 del Tribunale di Palermo);
- 3) La Regione Siciliana nell’ambito delle proprie risorse ancora disponibili (fondi PAC) si impegna a concedere gli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori del settore della formazione professionale operanti in Sicilia (ex L.R. 24/76), per gli anni 2014 e seguenti sulla base delle istanze regolarmente presentate e secondo un rigoroso ordine cronologico .
- 4) Di incontrarsi entro il corrente mese di giugno per affrontare l'insieme delle questioni relative all'attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, a partire da un esame della funzionalità dei Centri per l'Impiego e dalla necessità di attivare un rapporto con l'ANPAL fondato sulla reciproca collaborazione al fine di esaminare le modalità applicative delle migliori pratiche già sperimentate in altre Regioni ed al fine di partecipare attivamente alla rete nazionale delle politiche attive del lavoro, definendo un piano per le politiche attive del lavoro in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2015.
- 5) Di confermare, considerandolo parte integrante del presente accordo quadro, quanto previsto nell’accordo del 04 aprile 2016 stipulato tra l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro con le OO.SS. Cgil, Cisl , Uil e UGL.
- 6) Di sottoporre il presente Accordo Quadro a verifica periodica trimestrale, in relazione al monitoraggio degli interventi e delle disponibilità finanziarie realizzato congiuntamente dalla Regione Siciliana e dall’INPS con il supporto di Italia Lavoro spa.
- 7) In considerazione dei tempi e delle modalità procedurali dell’INPS per l’acquisizione dei dati di spesa, le parti concordano di incontrarsi entro i primi 10 giorni del mese di dicembre c.a., previa convocazione a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro. Considerato che allo stato dei pagamenti attuali potrebbero risultare ancora disponibili quote di finanziamento di fondi PAC integrativi della quota del 5% del finanziamento statale utilizzabile per





REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale del Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione professionale
ed Emigrazione*

prestazioni in deroga ai limiti indicati nel D.I. n. 83473 del 01.08.2014, tale incontro ha lo scopo di esaminare i dati del monitoraggio (ivi comprese le previsioni di spesa fino al 31/12/2016), con particolare riferimento alla spesa delle somme provenienti dalla rimodulazione del P.A.C. (€ 106 milioni) per verificare, in presenza di residui sufficienti, la possibilità di dare copertura economica disponendone il pagamento, anche solo parziale, ai due mesi rimasti scoperti nell'anno 2014 per effetto dell'entrata in vigore delle norme contenute nel D.I. n. 83473 del 01.08.2014.

- 8) In ogni caso, la concessione di tutti i trattamenti di cui al presente accordo resta subordinata alla preventiva verifica della copertura finanziaria.
- 9) Il presente Accordo potrà essere integrato e/o modificato dalle Parti qualora si rendesse necessario in seguito a modifiche normative, regolamentari e finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione, ovvero a seguito di diverse indicazioni ministeriali.

Dichiarazione a verbale delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo quadro ribadiscono la validità delle istanze di Cig in deroga, ai sensi della vigente legislazione, da parte degli Enti di formazione professionale, in quanto essi hanno i requisiti di cui agli artt. 2082 e 2083 c.c.

Tali istanze, come già accaduto negli anni 2011, 2012, 2013 e prima parte del 2014, sono esitabili positivamente e quindi decretabili a valere sulle risorse ordinarie assegnate dal Governo nazionale alla Regione Siciliana. Pertanto, ove le risorse derivanti dall'ultima modifica del P.A.C. non fossero sufficienti a tale fabbisogno, le OO.SS. firmatarie ribadiscono la necessità che la Regione Siciliana provveda con i fondi nazionali disponibili.

Letto, confermato e sottoscritto.










Per la Regione Siciliana:

L'Assessore Regionale del Lavoro

Per le Parti

7

- per la CGIL Sicilia
- per la CISL Sicilia
- per la UIL Sicilia
- per la UGL Regionale
- per la CISAL
- per la CONFISAL SICILIA
- per la Confindustria Sicilia
- per la Confcommercio Sicilia
- per la Confesercenti Regionale
- per la CNA
- per la Confartigianato
- per la CASArtigiani
- per la CLAAI
- per Sicilia IMPRESA
- per la Lega Cooperative
- per la Unicoop
- per la Confcooperative
- per la AGCI
- per la UNCI
- per la Coldiretti
- per la CIA
- per la Confagricoltura
- per CONFIMPRESA

Per l'INPS,

Per Italia Lavoro spa,

